

# STATUTO

## ARTICOLO 1

### **COSTITUZIONE E SEDE**

È costituita l'Associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, denominata Supporting Educational Needs & Social Inclusion – Associazione di promozione sociale, in breve S.E.N.S.I. APS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Falconara Marittima (AN). Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale.

L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale, purché nello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

## ARTICOLO 2

### **OGGETTO SOCIALE**

#### *I. Carattere dell'Associazione e del volontario*

L'Associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.35 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

#### *II. Scopi e attività dell'Associazione*

L'Associazione persegue finalità civiche, solidali e di utilità sociale, nello specifico riguardanti la sostenibilità sociale e le relative interazioni con la sostenibilità ambientale. Particolare attenzione sarà rivolta all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, al rispetto dei diritti umani, sociali e civili, alla partecipazione democratica e alla cooperazione locale ed internazionale nell'interesse di individui, famiglie, altre associazioni o organizzazioni ed operatori del sociale.



L'Associazione svolge in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e delle attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- a) promuovere, progettare e realizzare attività di carattere divulgativo, informativo, formativo, scientifico e culturale;
- b) promuovere, progettare e realizzare attività di formazione non-formale e informale inclusi corsi di formazione sia all'interno che all'esterno dell'Associazione;
- c) svolgere attività e iniziative a favore dei soci, degli operatori nel settore sociale o dei beneficiari dei servizi avvalendosi dei volontari, dei soci e, se necessario, di collaboratori professionali esterni;
- d) ideare, sviluppare ed implementare progetti di carattere sociale attraverso la partecipazione a bandi pubblici o privati;
- e) produrre e divulgare ricerche, materiale didattico o altri prodotti intellettuali;
- f) monitorare e valutare eventuali richieste o percezioni diffuse nel territorio attraverso incontri, indagini e sondaggi;
- g) favorire lo sviluppo della rete e della cooperazione tra enti del terzo settore a livello locale, nazionale ed internazionale;
- h) promuovere i valori fondanti dell'Associazione;
- i) ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e



modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art.7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi: possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente Statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.36 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

### **ARTICOLO 3**

#### ***SOCI***

##### *I. Requisiti dei soci*

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche ed enti giuridici (APS, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti dell'art.35 del codice del Terzo Settore) che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione e che abbiano fatto richiesta di adesione. L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

##### *II. Categorie dei soci*

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- a) *Fondatori*: sono soci fondatori coloro che abbiano contribuito alla stesura dello Statuto alla costituzione dell'Associazione e alle spese iniziali di costituzione. La carica di "socio fondatore" non esenta dal versamento della quota associativa annuale;
- b) *Ordinari*: sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e a stabilire la politica dell'Associazione mediante il voto espresso in assemblea.

##### *III. Ammissione dei soci*

La domanda di ammissione dei soci è libera, va inoltrata al Consiglio Direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

*Adriano Costantini*

*Monica G. G. G.*

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati che potranno, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

#### *IV. Diritti e doveri dei soci*

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato:

- a) il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali;
- b) il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione;
- c) presentare proposte inerenti all'attività dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, impegna gli associati al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

#### *V. Sanzioni disciplinari*

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque comprometta col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte, dal Consiglio Direttivo, la sospensione dell'esercizio dei diritti di socio o, in via definitiva, l'espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci con sospensione immediata dei provvedimenti.

Le tempistiche delle comunicazioni verranno definite dall'assemblea dei soci.

#### *VI. Perdita della qualifica di socio*

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per decadenza, ossia la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;



- d) per ritardato pagamento della quota associativa, oltre la scadenza fissata per il versamento;
- e) per decesso.

## **ARTICOLO 4**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## **ARTICOLO 5**

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### *I. Partecipazione all'assemblea*

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'Associazione iscritti nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria secondo i tempi e le modalità previsti nel presente Statuto ed almeno tre volte all'anno:

- a) entro i primi tre mesi dell'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, e per la programmazione delle attività dell'anno, proposte di iniziative e altre attività;
- b) entro i primi otto mesi dell'anno per l'aggiornamento delle attività e della gestione economica;
- c) negli ultimi quattro mesi dell'anno per la valutazione delle attività, la programmazione economica e le proposte e iniziative per il seguente anno.

Inoltre, può essere convocata una sessione straordinaria nei seguenti casi:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci;
- c) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno due soci fondatori;
- d) per dimissioni di uno o più organi amministrativi.

*Ashwin Corchia*

*Henrik Jhal*

La convocazione dovrà avvenire per mezzo di comunicazione telematica almeno sette giorni prima dell'assemblea indicando l'ordine del giorno e, nel caso siano presenti, delle proposte scritte su iniziative dei soci.

## *II. Costituzione e deliberazioni dell'assemblea*

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio e da comunicare al Presidente.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti al quale verrà conferito il ruolo di "segretario".

L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante.

## *III. Forma di votazione dell'assemblea*

Le votazioni dell'assemblea avverranno per consenso generale espresso richiedendo se la decisione ha qualcuno contrario. Ogni partecipante potrà richiedere la votazione per alzata di mano o con voto segreto.

## *IV. Compiti dell'assemblea*

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) eleggere il Presidente;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo;
- c) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del Consiglio Direttivo;
- d) discutere e deliberare sulla programmazione economica proposta dal Consiglio Direttivo;
- e) discutere e deliberare su modifiche della sede legale e/o operativa;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- h) approvare l'eventuale regolamento e organigramma interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

*Assente Corbelli*

*Renzo Fedi*

- i) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

All'assemblea straordinaria spettano inoltre i seguenti compiti:

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta pervenga al Consiglio Direttivo entro sette giorni dalla data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

## **ARTICOLO 6**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### *I. Compiti del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- a) convocare l'assemblea;
- b) predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- c) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- d) dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- e) predisporre la relazione annuale sulle attività e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- f) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- g) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- h) definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Cts e documentare il carattere secondario e strumentale;
- i) predisporre il bilancio consuntivo, la programmazione economica e il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea;
- j) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- k) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi socio;
- l) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- m) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci;
- n) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'associazione stessa, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- o) redigere l'eventuale regolamento interno;
- p) procedere all'avvio e all'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- q) irrogare le sanzioni disciplinari.

#### *II. Composizione del Consiglio Direttivo*





Henrie Abel

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro sette giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

## **ARTICOLO 8**

### **ALTRI ORGANI**

#### *I. Il Tesoriere-Economo*

Il *Tesoriere Economo* cura la gestione economica dell'Associazione predisponendo il bilancio consuntivo e la programmazione economica delineando la politica di bilancio dell'Associazione.

Il Tesoriere-Economo è nominato dal Consiglio Direttivo per una durata indeterminata. Il ruolo non è incompatibile con altre cariche amministrative.

Il Tesoriere-Economo deve essere socio dell'Associazione e può avvalersi di collaboratori esterni come commercialisti o revisori di conti previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

#### *II. Segretario amministrativo*

Il *Segretario* dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, raccoglie e conserva i documenti contabili, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Il segretario è nominato dal Presidente, può essere coperto anche da un membro del Consiglio Direttivo e non ha durata predeterminata.

## **ARTICOLO 9**

### **GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA**

#### *I. Libri sociali*

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

*Astoria Corrado* *Monde Gb*

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendo un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

## *II. Patrimonio dell'Associazione*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## *III. Entrate dell'Associazione*

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- h) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
- i) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Cts;
- j) dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciati in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

## *IV. Destinazione degli avanzi di gestione*

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per le attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità



civiche solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione può avvalersi di prestazioni occasionali per la realizzazione delle attività statutarie nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017.

#### V. Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto.

#### VI. Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre e il bilancio dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto:

- a) un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque, in caso di necessità motivata, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo;
- b) l'approvazione del documento di programmazione economica ~~entro la fine dell'anno di esercizio.~~

### ARTICOLO 10

#### CLAUSOLE FINALI

##### I. Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designa ~~uno o più liquidatori determinandone i~~ poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

##### II. Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

##### III. Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e alle decisioni dell'assemblea dei soci.

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| AGENZIA DELLE ENTRATE           |                       |
| DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA |                       |
| UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA  |                       |
| Atto reg.to il                  | 12 APR 2024 al n. 746 |
| serie 3 per €                   | 0,00 ( )              |
| per il DIRETTORE TERRITORIALE   |                       |

*Adriano Coracine*

*Martino P. P.*